



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
16^a Seduta
Lunedì 19 aprile 2021

Deliberazione n. 115 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura).

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 115 del 19 aprile 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012, N. 66
(ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2021.

Reggio Calabria, 22 aprile 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Con la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 è stata istituita l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura Calabrese (ARSAC), quale ente strumentale della Regione Calabria dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

L'articolo 5 della l.r. n. 66/2012, in particolare, ha previsto l'istituzione di un Comitato Tecnico di Indirizzo (CTI), nominato con deliberazione della Giunta regionale, con il compito di supportare la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, di vigilare sulla loro attuazione e verificarne il conseguimento. Il CTI è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza.

Il suddetto Comitato è stato nominato dalla Giunta regionale con deliberazione n.241 del 4 luglio 2013 ma, in effetti, non si è mai insediato e, quindi, non ha svolto nessuna delle attività di competenza.

Recentemente l'ANAC, in seguito alla domanda che era stata avanzata per l'iscrizione dell'Agenzia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici, ha preannunciato il rigetto della domanda per la presenza di detto Comitato composto anche da soggetti privati e, dunque, per carenza del requisito fondamentale dell'in house providing.

Stante l'esigenza che l'Azienda possa qualificarsi come amministrazione aggiudicatrice e in considerazione che il Comitato non ha mai svolto alcuna attività per cui è da considerarsi non necessario, con la presente legge se ne dispone l'eliminazione con l'abrogazione della norma (articolo 5), che ne ha previsto l'istituzione, analogamente a quanto già fatto con riferimento alla legge regionale 15 maggio 2013, n. 25 di istituzione dell'Azienda Calabria Verde, con l'abrogazione dell'art. 6 (Comitato Tecnico d'indirizzo), stabilita con l'articolo 28, comma 1, della l.r. n. 43/2016.

L'articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. n.66/2012.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede la clausola d'urgenza.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, atteso che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura)".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede l'abrogazione dell'art. 5 l.r. 20 dicembre 2012, n. 66			0,00 €
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0,00 €
Art. 3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC			0,00 €

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Abrogazione dell'articolo 5 l.r. 66/2012)

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Pubblicazione e dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.